

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1696/2000 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98⁽²⁾, determina le condizioni per la gestione dei tassi di sfruttamento degli stock di interesse comunitario.
- (2) Secondo la procedura prevista dall'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro⁽³⁾, e dall'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica estone⁽⁴⁾, la Comunità ha tenuto consultazioni con il governo locale delle isole Færøer e con la Repubblica di Estonia. Le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 2000 determinate possibilità di pesca sotto forma di contingenti e di licenze per le navi dell'altra parte. È opportuno prendere le misure necessarie per incorporare nella normativa comunitaria i risultati di dette consultazioni.
- (3) Occorre definire meglio le zone in cui le navi norvegesi sono autorizzate a pescare il melù, in modo da escludere alcune zone a nord e ad ovest dell'Irlanda, come specificato nel verbale concordato delle consultazioni tra la

Comunità e il Regno di Norvegia in merito ai reciproci diritti di pesca per il 2000 (Bruxelles, 2 dicembre 1999).

- (4) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2742/1999 è modificato nel modo seguente:

- 1) Nella tabella dell'articolo 3, paragrafo 3 è inserita la voce seguente:

«Estonia	EUR 216 695»
----------	--------------

- 2) All'articolo 10, tra «Barbados» e «Guiana» e all'articolo 11, punto ii), prima di «Lettonia», occorre inserire il termine «Estonia».
- 3) Le voci riportate nell'allegato I sostituiscono le voci corrispondenti dell'allegato I A.
- 4) Le voci riportate nell'allegato II sono inserite nell'allegato I A.
- 5) Le voci riportate nell'allegato III sostituiscono le voci corrispondenti dell'allegato I D.
- 6) Le voci riportate nell'allegato IV sono inserite nell'allegato VI.
- 7) Le voci riportate nell'allegato V sono inserite nell'allegato VI bis.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1447/2000 (GU L 163 del 4.7.2000, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 332 del 20.12.1996, pag. 16.